

**Legge Regionale 02 novembre 1979, n. 52****Sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali. (\*)**

(Bollettino Ufficiale n. 60, parte prima, del 06.11.1979)

## INDICE

Artt. 01-11

Art. 12

Artt. 13-15

Allegato -A

Allegato -B

*Artt. 0111**Abrogati. (10)**Art. 12 (9)*

1. *Le competenze delle Commissioni provinciali di cui all' art. 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 , sono esercitate dalla Giunta regionale, previo esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, a mezzo di una conferenza di servizi indetta dal Presidente della Giunta stessa.*
2. *A tale conferenza sono invitati a partecipare:*
  - a) *il membro della Giunta regionale incaricato della materia o suo delegato, con funzioni di presidente;*
  - b) *il soprintendente per i beni ambientali e architettonici competente per territorio, o suo delegato;*
  - c) *il sindaco o i sindaci competenti per territorio, o loro delegati.*
3. *A seconda della località da tutelare, è di volta in volta invitato a partecipare alla conferenza un rappresentante del Corpo delle miniere.*

*Artt. 1315**Abrogati. (10)**Allegato**A**Abrogato. (11)**Allegato**B**Abrogato. (11)***Note**

0. V. anche L.R. 19 aprile 1993, n. 24 .
1. Nota soppressa.
2. Nota soppressa.
3. Nota soppressa.
4. Nota soppressa.
5. Nota soppressa.
6. Nota soppressa .
7. Nota soppressa .
8. Nota soppressa.
9. Articolo così sostituito con l.r. 19 aprile 1993, n. 24, art. 8.
10. Articolo abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 200.
11. Allegati abrogati con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 200.